

# IPG

**Indennità per perdita di guadagno**

**Parte generale del diritto  
delle assicurazioni sociali**

Leggi e ordinanze  
con rinvii, appendici e indici

**Edizione 2023**

# Sommario

	<b>Indice</b> .....	3
	<b>Elenco delle abbreviature</b> .....	7
	<b>Cronaca</b> .....	11
101	<b>Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., estratto)</b> .....	15
830.1	<b>LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</b> .....	17
830.11	<b>O sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)</b> .....	49
834.1	<b>LF sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)</b> .....	69
834.11	<b>O sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)</b> .....	91
831.108	<b>O 23 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG</b> .....	112
	<b>Appendici</b> .....	115
	<b>Indice delle materie</b> .....	121
	<b>Indicazioni</b> .....	136

# Indice

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
<b>Elenco delle abbreviature</b> .....		7
<b>Cronaca</b> .....		11
<b>Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., estratto)</b> .....		15
<b>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</b>		
<b>Capitolo 1 Campo d'applicazione</b> .....	1	17
<b>Capitolo 2 Definizione delle nozioni generali</b> .....	3	18
<b>Capitolo 3 Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi</b> .....	14	20
Sezione 1 Prestazioni in natura .....	14	20
Sezione 2 Prestazioni pecuniarie .....	15	20
Sezione 3 Riduzione e rifiuto di prestazioni .....	21	22
Sezione 4 Disposizioni generali .....	22	22
<b>Capitolo 4 Disposizioni generali di procedura</b> .....	27	24
Sezione 1 Informazione, assistenza amministrativa, obbligo di segreto ....	27	24
Sezione 2 Procedura in materia di assicurazioni sociali .....	34	26
Sezione 3 Contenzioso .....	56	35
<b>Capitolo 5 Regole di coordinamento</b> .....	63	39
Sezione 1 Coordinamento delle prestazioni .....	63	39
Sezione 2 Regresso .....	72	41
<b>Capitolo 5a Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale</b> .....	75a	43
<b>Capitolo 6 Disposizioni varie</b> .....	76	44
<b>Capitolo 7 Disposizioni finali</b> .....	81	46
<b>Allegato Modifica del diritto vigente</b> .....		47

## **Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)**

<b>Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni</b> .....	1	49
Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato .....	1	49

	<i>art.</i>	<i>p.</i>	
Sezione 2	Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse .....	2	50
Sezione 3	Interesse di mora sulle prestazioni .....	6	51
<b>Capitolo 2</b>	<b>Disposizioni generali di procedura .....</b>	<b>7a</b>	<b>52</b>
Sezione 1	Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione .....	7a	52
Sezione 2	Svolgimento dell'osservazione .....	7h	54
Sezione 2a	Perizie .....	7j	54
Sezione 3	Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze .....	8	58
Sezione 4	Procedura di opposizione .....	10	60
Sezione 5	Spese concernenti il patrocinio gratuito .....	12a	61
<b>Capitolo 3</b>	<b>Regresso .....</b>	<b>13</b>	<b>62</b>
<b>Capitolo 3a</b>	<b>Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza .....</b>	<b>17a</b>	<b>63</b>
Sezione 1	Definizione delle competenze .....	17a	63
Sezione 2	Emolumenti .....	17f	66
<b>Capitolo 4</b>	<b>Altre disposizioni .....</b>	<b>18</b>	<b>68</b>

## **Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)**

<b>Capo primo: Applicabilità della LPGA .....</b>	<b>1</b>	<b>69</b>
<b>Capo primo a: Indennità .....</b>	<b>1a</b>	<b>69</b>
I. Diritto all'indennità per chi presta servizio .....	1a	69
II. Specie di indennità .....	4	71
III. Calcolo delle indennità .....	9	72
IIIa. Indennità in caso di maternità .....	16b	75
IIIb. Indennità in caso di paternità .....	16i	77
IIIc. Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio .....	16n	79
IIId. Indennità in caso di adozione .....	16t	81
IV. Disposizioni varie .....	17	82
<b>Capo secondo: Organizzazione .....</b>	<b>21</b>	<b>85</b>
<b>Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali .....</b>	<b>24</b>	<b>86</b>
<b>Capo quarto: Finanziamento .....</b>	<b>26</b>	<b>86</b>
<b>Capo quinto: Rapporto con il diritto europeo .....</b>	<b>28a</b>	<b>87</b>
<b>Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie .....</b>	<b>29</b>	<b>89</b>
<i>Disposizione finale della modifica del 20 marzo 1981 (abrogata) .....</i>		90
<i>Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003 .....</i>		90

art. p.

## **Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)**

<b>Capitolo 1</b>	<b>Indennità per persone che prestano servizio</b>	1	91
Sezione 1	Diritto all'indennità	1	91
Sezione 2	Calcolo dell'indennità	4	92
Sezione 3	Assegni per spese di custodia	12	95
Sezione 4	Assegni per l'azienda a favore di persone che lavorano per l'azienda agricola di famiglia	14	95
Sezione 5	Esercizio del diritto	15	96
Sezione 6	Fissazione e pagamento dell'indennità	20	97
<b>Capitolo 2</b>	<b>Indennità in caso di maternità e di paternità</b>	23	98
Sezione 1	Inizio ed estinzione del diritto all'indennità	23	98
Sezione 2	Durata minima del periodo d'assicurazione	26	99
Sezione 3	Durata minima del periodo di attività lucrativa	28	99
Sezione 4	Calcolo dell'indennità	31	101
Sezione 5	Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell'indennità	34	102
<b>Capitolo 2a</b>	<b>Indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio</b>	35a	103
Sezione 1	Diritto di genitori affilianti, matrigne e patrigni nonché madri e padri disoccupati o incapaci al lavoro	35a	103
Sezione 2	Calcolo dell'indennità	35e	104
Sezione 3	Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell'indennità	35i	105
<b>Capitolo 2b</b>	<b>Indennità in caso di adozione</b>	35l	106
Sezione 1	Durata minima del periodo d'assicurazione e durata minima del periodo di attività lucrativa	35l	106
Sezione 2	Calcolo dell'indennità	35n	106
Sezione 3	Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell'indennità	35g	107
<b>Capitolo 3</b>	<b>Disposizioni comuni</b>	36	108
<b>Capitolo 4</b>	<b>Disposizioni finali</b>	43	111

*art. p.*

## **Ordinanza 23 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG**

Sezione 1	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti .....	1	112
Sezione 2	Assicurazione per l'invalidità .....	6	113
Sezione 3	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità .....	7	113
Sezione 4	Disposizioni finali .....	10	114

## **Appendici**

<b>Appendice 1</b>	<b>Contributi</b> .....	115
	a. Compendio .....	115
	b. Indipendenti .....	116
	c. Persone senza attività lucrativa .....	117
<b>Appendice 2</b>	<b>Compendio relativo alle indennità</b> .....	118
<b>Appendice 3</b>	<b>Direttive e opuscoli</b> .....	119
	a. Direttive amministrative dell'UFAS .....	119
	b. Opuscoli informativi del Centro d'informazione .....	119
<b>Appendice 4</b>	<b>Links relativi alle IPG</b> .....	120

<b>Indice delle materie</b> .....	121
-----------------------------------	-----

<b>Indicazioni</b> .....	136
--------------------------	-----

# Elenco delle abbreviature

<b>AD</b>	Assicurazione contro la disoccupazione
<b>AELS</b>	Associazione europea di libero scambio
<b>AI</b>	Assicurazione per l'invalidità
<b>ALC</b>	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
<b>art.</b>	articolo
<b>AVS</b>	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
<b>Boll.Uff.</b>	Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (N) risp. del Consiglio degli Stati (S)
<b>CC</b>	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
<b>cif.</b>	cifra
<b>cfr.</b>	confronta
<b>CO</b>	LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)
<b>Cost.</b>	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; p. 15)
<b>CP</b>	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
<b>CPP</b>	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, RS 312.0)
<b>cpv.</b>	capoverso
<b>DF</b>	Decreto federale
<b>DFI</b>	Dipartimento federale dell'interno
<b>disp.fin.</b>	disposizione finale
<b>DPA</b>	LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
<b>DTF</b>	decisione del Tribunale federale
<b>ecc.</b>	eccetera
<b>FF</b>	Foglio federale
<b>fr.</b>	franchi
<b>IPG</b>	Indennità per perdita di guadagno
<b>LADI</b>	LF del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)
<b>LAF</b>	LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)
<b>LAFam</b>	LF del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, RS 836.2)
<b>LAI</b>	LF del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

# Cronaca

	<b>atto legislativo nuovo/modificato</b>	<b>del</b>	<b>in vigore dal</b>	<b>RU</b>
	LIPG	25.09.1952	01.01.1953	1952 1050
1	LIPG [LFB]	23.12.1953	01.01.1954	1954 455
2	LIPG (1ª revisione delle IPG)	06.03.1959	01.01.1960	1959 565
3	LIPG [LFC]	23.03.1962	01.01.1963	1962 1131
4	LIPG (2ª revisione delle IPG)	19.12.1963	01.01.1964	1964 286
5	LIPG [LAVS]	04.10.1968	01.01.1969	1969 120
6	LIPG (3ª revisione delle IPG)	18.12.1968	01.01.1969	1969 319
7	LIPG [CO]	25.06.1971	01.01.1972	1971 1461
8	LIPG [LFD]	17.03.1972	01.07.1972	1972 1069
9	LIPG [LAVS]	30.06.1972	01.01.1973	1972 2314
10	LIPG	27.09.1973	01.01.1974	1974 166
11	LIPG (4ª revisione delle IPG)	03.10.1975	01.01.1976	1976 57
	O esecuzione <sup>A</sup>	13.01.1976	01.01.1976	1989 768
12	LIPG [LAVS]	24.06.1977	01.01.1979	1978 391
13	LIPG [LAINF]	20.03.1981	01.01.1984	1982 1676
14	LIPG (5ª revisione delle IPG)	19.06.1987	01.01.1988	1987 1393
15	LIPG [LFE]	22.06.1990	01.01.1991	1990 1882
16	LIPG [LSC]	06.10.1995	01.10.1996	1996 1445
17	LIPG [LAVS]	07.10.1994	01.01.1997	1996 2466
18	LIPG (6ª revisione delle IPG)	18.12.1998	01.07.1999	1999 1571
19	LIPG (6ª revisione delle IPG)	18.12.1998	01.01.2000	1999 1571
20	LIPG	23.06.2000	01.01.2001	2000 2770
	LPGA	06.10.2000	01.01.2003	2002 3371
20a	LPGA (correzione)	03.05.2005	01.01.2003	2005 1935
20b	LPGA (correzione)	03.11.2021	01.01.2003	2021 658
	OPGA	11.09.2002	01.01.2003	2002 3703
21	LIPG [LPGA]	06.10.2000	01.01.2003	2002 3371
22	LIPG [LPGAF]	21.06.2002	01.01.2003	2002 3453
23	LPGA [LAI]	21.03.2003	01.01.2004	2003 3837
24	LIPG (7ª revisione delle IPG)	03.10.2003	01.07.2005	2005 1429
	OIPG	24.11.2004	01.07.2005	2005 1251
25	LIPG [DFG]	17.12.2004	01.04.2006	2006 979
26	LPGA [LUD]	18.06.2004	01.01.2007	2005 5685
27	LPGA [LTAF]	17.06.2005	01.01.2007	2006 2197
28	OPGA	22.09.2006	01.01.2007	2006 4139
29	LIPG [LTAF]	17.06.2005	01.01.2007	2006 2197
30	OIPG	22.09.2006	01.01.2007	2006 4161
31	OPGA [OH]	21.02.2007	01.05.2007	2007 1075
32	LPGA [LAI]	06.10.2006	01.01.2008	2007 5129



# Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (RS 830.1)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.);

visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990<sup>A</sup>; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991<sup>B</sup>, del 17 agosto 1994<sup>C</sup> e del 26 maggio 1999<sup>D</sup>; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999<sup>E</sup>,

A FF 1991 II 178.

B FF 1991 II 766.

C FF 1994 V 897.

D Non pubblicato nel FF; cfr. Boll. Uff. 1999 N 1241 e 1244. E FF 1999 3896.

*decreta:*

## Capitolo 1 Campo d'applicazione

### Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:

- a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;<sup>A</sup>
- b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali;<sup>B</sup>
- c. armonizza le prestazioni;<sup>C</sup>
- d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.<sup>D</sup>

A LPGA 3–26.

B LPGA 27–62.

C LPGA 63–71.

D LPGA 72–75.

### Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

V. LPGA 1.

# Ordinanza

## sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell'11 settembre 2002 (RS 830.11)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

*ordina:*

### Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni

#### Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato

(art. 20 LPGA)

##### Art. 1

<sup>1</sup> Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.<sup>62</sup>

<sup>1bis</sup> Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.<sup>62</sup>

<sup>2</sup> Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:

- a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;
- b. rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

# Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno<sup>A 64</sup> (LIPG)

del 25 settembre 1952 (RS 834.1)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 116 capoversi 3 e 4, 117 capoverso 1, 122 e 123 della Costituzione federale (Cost.);<sup>24</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951,

<sup>A</sup> Denominazione dal 1° luglio 2021. In precedenza:

- fino al 2020: «LF sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità»;
- in seguito: «LF sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e di paternità».

*decreta:*

## Capo primo: Applicabilità della LPGA<sup>21</sup>

### Art. 1

Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga<sup>A</sup> alla LPGA.

<sup>A</sup> LIPG 17 II, 18 II, 19 I lett. b, 20 I, 21 III, 24, 27 III, 29, 29a.

## Capo primo a: Indennità<sup>21</sup>

### I. Diritto all'indennità per chi presta servizio<sup>24</sup>

**Art. 1a<sup>21</sup>** ...<sup>24</sup>

<sup>1</sup> Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

- a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
- b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o
- c. che prestano servizio nell'amministrazione militare.<sup>51</sup>

<sup>1bis</sup> In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.<sup>56</sup>

<sup>2</sup> Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale sul servizio civile sostitutivo (LSC).

<sup>2bis</sup> Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.<sup>24</sup>

<sup>3</sup> Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)<sup>A</sup>. È eccezzuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 53 capoverso 3 LPPC<sup>B</sup>.<sup>65</sup>

<sup>4</sup> I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri<sup>C</sup> di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge sulla promozione dello sport (LPSpo)<sup>D</sup> e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare (LM)<sup>E</sup> sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.<sup>47</sup>

<sup>4bis</sup> Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).<sup>51</sup>

<sup>5</sup> Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».

A LPPC 39 I lett. a dispone:

Chi presta servizio di protezione civile ha diritto al soldo.

B LPPC 53 III dispone:

Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

C OPIG 3.

D LPSpo 9 dispone:

<sup>1</sup> La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private.

<sup>2</sup> La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce le offerte in materia di formazione dei quadri e stabilisce le condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca e la soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale dello sport (UFSPo) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport.

E LM 64 dispone:

<sup>1</sup> La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le associazioni e le società per l'organizzazione dell'istruzione premilitare.

<sup>2</sup> Il DDPS può organizzare corsi d'istruzione premilitare o incaricare altre organizzazioni. I corsi sono facoltativi. L'assolvimento di un siffatto corso può costituire la condizione per l'incorporazione in un'Arma o per lo svolgimento di determinate funzioni.

# Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

del 24 novembre 2004 (RS 834.11)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 34 capoverso 3 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG);

*ordina:*

## Capitolo 1 Indennità per persone che prestano servizio

### Sezione 1 Diritto all'indennità

**Art. 1** Persone che esercitano un'attività lucrativa  
(art. 10 cpv. 1 LIPG)

<sup>1</sup> È considerato persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.

<sup>2</sup> Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa:

- a. disoccupati;
- b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo;
- c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio.

**Art. 2** Persone che non esercitano un'attività lucrativa  
(art. 10 cpv. 2 LIPG)

Le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa.

**Art. 3** Formazione di monitori per Gioventù e Sport (G+S)  
(art. 1a cpv. 4 LIPG)

L'Ufficio federale dello sport definisce quali sono i corsi che danno diritto all'indennità ai sensi dell'articolo 1a capoverso 4 LIPG.

## Sezione 2      Calcolo dell'indennità

### Art. 4              Indennità per lavoratori salariati

(art. 11 LIPG)

<sup>1</sup> L'indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:<sup>70</sup>

- a. malattia;
- b. infortunio;
- c. disoccupazione;
- d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
- e. maternità o paternità;<sup>75</sup>
- f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;<sup>70</sup>
- g. accoglimento di un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell'adozione (adottando);<sup>75</sup>
- h. altri motivi non imputabili a colpa propria.<sup>75</sup>

<sup>2</sup> Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata.

<sup>3</sup> Per chi collabora ad un'azienda della propria famiglia senza essere retribuito in termini monetari e presta servizio prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha compiuto vent'anni, l'indennità è calcolata sulla base del salario mensile globale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)<sup>A</sup>.

A OAVS 14 III dispone:

- a. 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati;
- b. 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.

### Art. 5              Accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare

(art. 11 LIPG)

<sup>1</sup> È considerato salariato con reddito regolare chi:

- a. ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito non è soggetto a importanti oscillazioni;

# Appendici

## Appendice 1: Contributi

### a. Compendio<sup>A</sup>

	Salariati <sup>B</sup>		Indipendenti <sup>C</sup>		Persone senza attività lucrativa <sup>D</sup>	
		%	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
			fr.	%	fr.	fr.
<b>AVS</b>	8,7	10,6	422	8,1	422	21 100
<b>AI</b>	1,4		68	1,4	68	3 400
<b>IPG</b>	0,5		24	0,5	24	1 200
<b>AD (-148 200)</b>	2,2		–	–	–	–
<b>Totale<sup>E</sup></b>	<i>12,8</i>		<i>514</i>	<i>10,0</i>	<i>514</i>	<i>25 700</i>

<sup>A</sup> Una compilazione relativa ai premi ed ai contributi alle assicurazioni sociali è disponibile su Internet alla pagina [www.avs-ai.ch/it](http://www.avs-ai.ch/it) > Opuscoli & Moduli > Diverse liste > Tabel-la sinottica.

<sup>B</sup> I contributi sono a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore (cfr. LAVS 5 I e 13, LAI 2 e 3 I per. 2, LIPG 27, OIPG 36 I per. 1, LADI 3 III).

<sup>C</sup> Per maggiori dettagli v. appendice 1b (p. 116).

<sup>D</sup> Per maggiori dettagli v. appendice 1c (p. 117).

<sup>E</sup> Si aggiungono i contributi per le spese dell'amministrazione (LAVS 69 I, OAVS 157; LAI 66, OAI 57; LIPG 22, OIPG 41).

## b. Indipendenti

Reddito annuo		Aliquota di contribuzione			
<i>di almeno</i>	<i>ma inferiore a</i>	<i>AVS</i>	<i>AI</i>	<i>IPG</i>	<i>totale</i>
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
	9800	422	68	24	514
fr.	fr.	%	%	%	%
9800	17500	4,35	0,752	0,269	5,371
17500	21300	4,45	0,769	0,275	5,494
21300	23800	4,55	0,786	0,281	5,617
23800	26300	4,65	0,804	0,287	5,741
26300	28800	4,75	0,821	0,293	5,864
28800	31300	4,85	0,838	0,299	5,987
31300	33800	5,05	0,873	0,312	6,235
33800	36300	5,25	0,907	0,324	6,481
36300	38800	5,45	0,942	0,336	6,728
38800	41300	5,65	0,977	0,349	6,976
41300	43800	5,85	1,011	0,361	7,222
43800	46300	6,05	1,046	0,373	7,469
46300	48800	6,35	1,098	0,392	7,840
48800	51300	6,65	1,149	0,410	8,209
51300	53800	6,95	1,201	0,429	8,580
53800	56300	7,25	1,253	0,448	8,951
56300	58800	7,55	1,305	0,466	9,321
58800		8,10	1,400	0,500	10,000

Tavola scalare (LAVS 8, 9<sup>bis</sup>, OAVS 21; LAI 3 I, OAI 1<sup>bis</sup> I; LIPG 27 II per. 5-7, OIPG 36 I).



## Appendice 2: Compendio relativo alle indennità

### I. Indennità per chi presta servizio (LIPG 1a segg.)

#### 1. Destinata a persone senza figli che prestano servizio durante il reclutamento, la scuola reclute e i servizi equiparati

<i>Indennità di base/Indennità totale</i>	69 fr.
+ <i>Assegno per l'azienda</i>	75 fr.

#### 2. Destinata ad altre persone che esercitano un'attività lucrativa (OIPG 1)

<i>Indennità di base</i>	80 % del reddito, al massimo 220 fr.
+ <i>Assegno per i figli</i>	22 fr. per ogni figlio, mass. 55 fr.
= <b>Indennità totale</b>	al massimo 275 fr. e al massimo reddito effettivo, comunque <i>minimo</i> :
a. durante il <i>servizio d'avanzamento</i> per l'ottenimento di un grado o di una funzione superiori	124 fr. senza figli, 179 fr. con 1 figlio, 193 fr. con 2 o più figli
b. durante il servizio in qualità di <i>quadro in ferma continuata</i> al termine dell'istruzione di base	102 fr. senza figli, 152 fr. con 1 figlio, 171 fr. con 2 o più figli
c. durante il <i>servizio normale</i> , vale a dire <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutti i servizi prestati nell'esercito che non sono previsti alla lett. a o b;</li> <li>• servizio civile/nella protezione civile;</li> <li>• corsi di monitori</li> </ul>	69 fr. senza figli, 110 fr. con 1 figlio, 138 fr. con 2 o più figli
d. durante il <i>reclutamento, la scuola reclute e i servizi equiparati</i>	110 fr. con 1 figlio, 138 fr. con 2 o più figli
+ <i>Assegno per spese di custodia</i>	spese effettive, al massimo 75 fr.
+ <i>Assegno per l'azienda</i>	75 fr.

#### 3. Destinata ad altre persone che non esercitano un'attività lucrativa (OIPG 2)

L'indennità totale corrisponde agli importi minimi menzionati in cif. 2 lett. a–d a seconda del tipo di servizio prestato e del numero di figli (cfr. LIPG 16 V).

### II. Altre: 80 % del reddito, al massimo 220 fr.

#### 1. Indennità di maternità (LIPG 16b segg. [dal luglio 2005])

per le madri per le 14 settimane di congedo di maternità.

#### 2. Indennità di paternità (LIPG 16i segg. [dal 2021])

per i padri: al massimo 14 indennità giornaliere nel periodo quadro di 6 mesi

#### 3. Indennità di assistenza (LIPG 16n segg. [dal luglio 2021])

per i genitori con figli con gravi problemi di salute:

al massimo 98 indennità giornaliere nel periodo quadro di 18 mesi.

#### 4. Indennità di adozione (LIPG 16t segg. [dal 2023])

per le persone che accolgono un adottando d'età inferiore ai 4 anni:

al massimo 14 indennità giornaliere nel periodo quadro di 1 anno.

# Indice delle materie

## A

**Accertamento** LPGA 43, 45

**Accordi** LIPG 28a, OIPG 26, 28

**Accusatore privato** LPGA 79 III

**Adeguamento all'evoluzione dei salari** LIPG 16a II, 16f I per. 2

**AELS** v. Diritto europeo

**Affittuario** LIPG 8 I

**Aiuti familiari** OIPG 12 lett. c

**Anticipi** LPGA 19 IV, 22 II lett. a

**Asili nido** OIPG 12 lett. d

**Assegni di formazione** LIPG 6 I per. 2 (v. anche Assegni per figli)

**Assegni per figli**

– diritto LIPG 6

– ammontare LIPG 13

– fa parte dell'indennità totale LIPG 16 VI per. 1

**Assegni per l'azienda**

– diritto LIPG 8, OIPG 14

– ammontare LIPG 15

– non fa parte dell'indennità totale LIPG 16 VI per. 2

**Assegni per spese di custodia**

– diritto LIPG 7 I, OIPG 12

– ammontare LIPG 7 II, OIPG 13

– esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione OIPG 37 V, 38 II

– non fa parte dell'indennità totale LIPG 16 VI per. 2

**Assicurati senza reddito per motivi indipendenti dalla loro volontà**

– e indennità di adozione OIPG 35n I lett. h

– e indennità di assistenza OIPG 35f I lett. h

– e indennità per chi presta servizio OIPG 4 I lett. h, 5 I lett. b

– e indennità di maternità OIPG 31 I lett. h

– e indennità di paternità OIPG 31 I lett. h

**Assicuratori** (v. anche Cassa di compensazione)

– esenzione fiscale LPGA 80

– notifica delle decisioni LPGA 49 IV

**Assistenza a un figlio con gravi problemi di salute**

– e indennità di adozione OIPG 35n I lett. f

– e indennità di maternità OIPG 31 I lett. f

– e indennità di paternità OIPG 31 I lett. f

– e indennità per chi presta servizio OIPG 4 I lett. f, 7 I lett. e

– indennità v. Indennità di assistenza

**Assistenza amministrativa**

LPGA 31 II, 32 II–III, OPGA 18

**Assistenza giudiziaria** LPGA 32 I, OPGA 18

**Assunzione delle spese** LIPG 29

**Attestati**

– per chi presta servizio OIPG 16

– per i genitori adottivi OIPG 35r

– per i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute OIPG 35j

– per madri OIPG 34a

– per padri OIPG 34a

**Atti**

– conservazione LPGA 46, OPGA 8a, OIPG 42 in relazione con OAVS 156

– comunicazione dei dati v. questa voce

– consultazione v. questa voce

– distruzione OPGA 9a

– gestione LPGA 46, OPGA 8

**Audizione**, diritto LPGA 42

**Autorizzazione a comunicare informazioni** LPGA 28 III

**Avvisi** LPGA 51 (v. anche Procedura semplificata)

**Avvocato** v. Rappresentanza

**Azienda agricola** LIPG 8 II, OIPG 14